

# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Avanguardia Medica SRL**

**ai sensi del decreto legislativo  
n. 231/2001**

**“Responsabilità amministrativa della  
Società”**

Sommario dei contenuti  
PARTE GENERALE  
Attività ed organizzazione

**1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231**

- 1.1. La responsabilità amministrativa degli enti
- 1.2. I reati previsti dal Decreto
- 1.3. Le sanzioni previste dal Decreto
- 1.4. Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

**2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AVANGUARDIA MEDICA SRL**

- 2.1. Finalità del Modello
- 2.2. Destinatari
- 2.3. Struttura del Modello
- 2.4. Aggiornamento del Modello
- 2.5. Divulgazione ed Informativa

**3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3. Flussi Informativi e segnalazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza

**4. IL CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE**

- 4.1. Il Codice Etico
- 4.2. Il Sistema Disciplinare

**5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

**6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO PARTE SPECIALE**

**1. ATTIVITÀ SENSIBILI PER AVANGUARDIA MEDICA SRL**

**2. PROTOCOLLI SPECIFICI**

- 2.1. Considerazioni Generali
- 2.2. Protocolli Specifici

**3. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## PARTE GENERALE

Avanguardia Medica nasce l'8 novembre 2016, dall'intuizione dell'attuale suo Direttore Sanitario che reduce da esperienze all'estero in ambito di tele-assistenza, condivide il progetto con alcuni amici, poi diventati soci di creare e dar vita ad una società che potesse essere di supporto all'attuale sistema sanitario nazionale e aiutare, nell'immediatezza alla gestione dei vari malesseri.

Un'idea che, oggi nel 2021, ha portato Avanguardia Medica a diventare PMI innovativa nel settore dell'assistenza medica.

### Definizioni D.Lgs. 231/2001

- ♣ **Società:** Avanguardia Medica srl come entità giuridica;
- ♣ **Dipendenti:** tutti i Dipendenti (medici, collaboratori, dirigenti, etc..) di Avanguardia Medica srl;
- ♣ **Collaboratori:** tutti coloro, anche medici, che agiscono in nome e/o per conto di Avanguardia Medica srl sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale. Ai soli fini del Modello, i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti;
- ♣ **Organi Sociali:** i membri del Consiglio di amministrazione, Organismo di vigilanza;
- ♣ **AU: Amministratore con delega alla gestione del modello e dei rapporti con ODV**
- ♣ **Fornitori:** in genere controparti contrattuali di Avanguardia Medica srl (quali ad esempio le società di servizio, gli appaltatori ed i tecnici), sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società AM addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- ♣ **D.Lgs. 231/2001:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- ♣ **Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da ARIS, AIOP e Confindustria;
- ♣ **Modello Organizzativo:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- ♣ **Organo di Vigilanza o OdV:** Organo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento;
- ♣ **Reati/Reati Presupposto:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- ♣ **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - disciplina, introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. "enti") per gli illeciti dipendenti da reato. Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio, rimesso al Giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'Ente le garanzie del processo penale.

Il Decreto stabilisce che:

1) La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

2) La società non risponde se le persone indicate nel punto a) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Oltre all'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.Lgs 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza della società, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte della società, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa della società è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

## 1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa della società, sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente (ultimo aggiornamento alla data del 27 luglio 2016 - Decreto Legislativo 21/06/2016 n. 125) ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1) "Catalogo Reati 231" del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

### **1.3 Le sanzioni previste da Decreto Modello 231/01**

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente/società appartiene al giudice penale. L'accertamento della responsabilità può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

#### **1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa.**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la società, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V.");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente/società sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, la società che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello Organizzativo non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato.

In particolare, ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- 1) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- 2) la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

## **L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AVANGUARDIA MEDICA SRL.**

**2.1 Finalità del Modello Avanguardia Medica srl**, ritiene che l'adozione del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 costituisca un valido strumento per rafforzare e migliorare il sistema di controllo interno e per sensibilizzare la struttura, ad ogni livello, al rispetto di codici di comportamento cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Avanguardia Medica S.r.l. si dota del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al decreto da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all'altrui direzione.

Avanguardia Medica S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha opportunamente tenuto presente, oltre le prescrizioni del Decreto, le Linee Guida predisposte da Confindustria. Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

### **Avanguardia Medica SRL**

Via Leone Pancaldo, 68 | 37138 Verona

[marketing@avanguardiamedica.it](mailto:marketing@avanguardiamedica.it) | [www.avanguardiamedica.it](http://www.avanguardiamedica.it)

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso:

- a) una continuità dell'attività di sensibilizzazione e comunicazione a tutti i livelli aziendali;
- b) la messa a disposizione di regole chiare che permettano a ciascun operatore di svolgere le proprie mansioni o i propri incarichi, adottando un comportamento conforme alla normativa vigente;
- c) la previsione di un Organismo di Vigilanza con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficacia del modello e sulla sua osservanza;
- d) l'analisi e la verifica di tutta la documentazione e dei reports, attestante le attività di monitoraggio effettuate;
- e) la definizione e formalizzazione di compiti, autorità e iter autorizzativi esistenti; f) il continuo aggiornamento e miglioramento del Modello.

**2.2 Destinatari Il Modello** è rivolto in particolare a:

- a) gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, agli organi di controllo della Società;
- b) coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- c) coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) coloro che collaborano con la Società in forza di rapporti di prestazione di terzi e consulenza. Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione. I consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Avanguardia Medica srl tramite apposite clausole contrattuali.

Avanguardia Medica srl provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

### **2.3 Struttura del Modello**

Il Modello si compone di una Parte generale, che contiene i principi e le regole generali, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza una Parte Speciale che individua le aree di rischio, l'analisi dei reati, i protocolli adottati e le sanzioni, e gli allegati:.

- Allegato I - Codice Etico;
- Allegato II - Descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni;
- Allegato III - Protocolli 231 regole comportamentali e di controllo cui i destinatari del Modello si devono attenere - predisposti per le attività, rilevate a seguito della compiuta attività di "risk assessment", nel cui ambito Avanguardia Medica srl ritiene possa sussistere un rischio di commissione nel suo interesse o vantaggio.

### **2.4 Aggiornamento del Modello**

Le modifiche e l'aggiornamento del Modello sono di competenza Del CDA.

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente all'Amministratore di riferimento o al CDA, la necessità o anche solo l'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale esigenza.

L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte all'Amministratore di riferimento o CDA per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

Le modifiche, integrazioni e gli aggiornamenti del Modello eventualmente adottati dall'Amministratore Unico devono essere sempre tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

### **2.5 Divulgazione ed informativa**

**Avanguardia Medica S.r.l.**, allo scopo di garantire l'efficacia del Modello, provvederà a divulgarlo ai soggetti destinatari unitamente alle regole di condotta ed al Codice Etico e disciplinare.

**Avanguardia Medica SRL**

Via Leone Pancaldo, 68 | 37138 Verona

[marketing@avanguardiamedica.it](mailto:marketing@avanguardiamedica.it) | [www.avanguardiamedica.it](http://www.avanguardiamedica.it)

La Società divulgherà inoltre l'adozione del Modello anche ai terzi, al momento della stipula di contratti o accordi tra le parti.

Provvederà altresì a formare/informare il personale sia tramite comunicazioni scritte (affissione in bacheca, posta elettronica, intranet ecc.), sia con l'organizzazione di incontri specifici. Il programma di aggiornamento e formazione è curato dall'Organismo di Vigilanza, sentito il responsabile del personale.

Per assicurare maggiore diffusione, all'interno ed all'esterno della Società, del Modello e dei codici di comportamento della Società, i documenti (o loro estratti) potranno essere pubblicati sul sito web aziendale.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno alla società che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza di Avanguardia Medica S.r.l. sarà in composizione monocratica in considerazione della struttura organizzativa della Società, individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza, nelle tematiche di natura sanitaria, di economia, organizzazione aziendale, responsabilità amministrativa di impresa nonché nelle tematiche di natura legale, e deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Tale membro sarà nominato dal CDA che ne determina anche la remunerazione.

L'O.d.V. durerà in carica tre anni e potrà essere nominato nuovamente dal CDA.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In ogni caso, alla scadenza del mandato, il componente dell'O.d.V. rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 231 da parte del CDA. Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni dell'O.d.V. che hanno efficacia immediata.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve assolvere i seguenti compiti:

- a) Vigilare sulla reale efficacia del Modello rispetto alla struttura aziendale e sul rispetto, da parte dei destinatari dello stesso, delle prescrizioni ivi contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) Analizzare nel tempo il mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello curando, se necessario, l'aggiornamento, qualora siano necessarie misure di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche normative, nonché verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello (funzione preventiva dei reati).

La responsabilità ultima dell'adozione delle modifiche da apportare al Modello resta comunque in capo al CDA.

Per far fronte agli obblighi di vigilanza di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza in un'ottica operativa svolge i seguenti compiti:

- 1) conduce ricognizioni dell'attività della Società al fine dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio";
- 2) verifica l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per attuare il Modello avvalendosi delle funzioni aziendali competenti;
- 3) effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- 4) si coordina con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le attività della Società nelle aree a rischio di commissione di reato.

A tale scopo deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza ogni situazione che possa esporre la Società a rischio reato.

Al fine di controllare l'osservanza da parte dei soggetti destinatari, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica le iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- definisce e aggiorna la lista delle informazioni che gli devono essere trasmesse ai sensi dell'art. 6 del Modello;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello, predisponendo quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- conduce indagini interne volte all'accertamento di presunte violazioni del Modello .

Al fine di effettuare proposte di aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza presenta ogni anno all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale un rapporto scritto contenente una valutazione sull'attuazione e sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Legislatore ed eventuali proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione delle stesse.

### **3.3 Flussi Informativi e segnalazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere messo a conoscenza di ogni informazione di qualunque tipo, proveniente non solo da collaboratori a qualsiasi titolo della Società, ma anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto alle seguenti linee di reporting:

- Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari;
- Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale;
- Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello. Si indicano, di seguito, le modalità di ciascuna delle informative sopra elencate. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza della Società avrà il compito di informare gli organi societari secondo le due seguenti linee di reporting:

-la prima, su base continuativa, direttamente all'Amministratore delegato o Cda;

-la seconda, su base periodica, nei confronti del Cda, dell'Assemblea dei soci e, conformemente a quanto previsto nel Modello.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Codice Etico ed i protocolli aziendali;
- definire la competenza necessaria del personale che possiede mansioni nell'ambito delle attività aziendali nelle aree a rischio di commissione di reato;
- pianificare ed attuare l'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta in relazione alle capacità professionali effettivamente possedute;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

### **Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello**

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, porterà a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello nell'ambito delle attività nelle aree a rischio di commissione di reato.

La Società deve, altresì, predisporre quanto occorre per estendere analogo obbligo di informazione anche a carico di tutti i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti professionali, nell'ambito delle attività che costoro svolgono nelle aree a rischio di commissione di reato.

### **Avanguardia Medica SRL**

Via Leone Pancaldo, 68 | 37138 Verona

[marketing@avanguardiamedica.it](mailto:marketing@avanguardiamedica.it) | [www.avanguardiamedica.it](http://www.avanguardiamedica.it)

A tale scopo è necessario:

- a) raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli e nel Codice Etico;
- b) rendere noto, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di adempiere ai propri compiti, potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Con riferimento agli obblighi di informativa sopra delineati, sono valide le seguenti prescrizioni:

- 1) devono essere raccolte le segnalazioni relative alla violazione del Modello e delle linee di condotta scelte dalla Società
- 2) le segnalazioni, in linea con principi del Codice Etico (riportato nella parte Speciale del Modello) dovranno essere in forma scritta e anonima e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- 3) l'Organismo di Vigilanza opererà in modo da assicurare i segnalatori contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalatore, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ovvero delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- 4) l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le azioni da adottare, a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- 5) in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di un reato;
- 6) al fine di agevolare la comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è stato diffuso all'interno e all'esterno dell'Azienda l'indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza.

7) devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza di Avanguardia Medica srl , anche le seguenti informazioni:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto idonei a coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, dirigente e non, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati del Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- le notizie inerenti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate.

Gli obblighi di segnalazione da parte dei dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nei comuni canali di informazione aziendale interna.

## **4. IL CODICE ETICO ED IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **4.1. Il Codice Etico**

L'utilizzo di regole etiche ai fini della prevenzione dei reati di cui ai reati ex D. Lgs. n. 231/2001 è uno degli strumenti fondanti del Modello organizzativo su cui basare il sistema di controllo di tipo preventivo. Il Codice Etico è un documento ufficiale della Società che riepiloga l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa nei confronti dei portatori di interessi (dipendenti, fornitori, clienti, Enti, azionisti, mercato finanziario, ecc.)

Il Codice Etico approvato dal CDA costituisce parte integrante del Modello e viene allo stesso allegato. Esso promuove o vieta determinati comportamenti al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni commesse.

### **4.2. Il sistema disciplinare.**

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 Avanguardia Medica S.r.l. ha previsto l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico.

### **Avanguardia Medica SRL**

Via Leone Pancaldo, 68 | 37138 Verona

[marketing@avanguardiamedica.it](mailto:marketing@avanguardiamedica.it) | [www.avanguardiamedica.it](http://www.avanguardiamedica.it)

Le sanzioni sono individuate dalla Società in base a principi di proporzionalità ed effettività, tenuto conto anche delle diverse qualifiche, ruoli e responsabilità ricoperte dai soggetti cui devono essere applicate.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è indifferente rispetto all'esito di un eventuale procedimento instauratosi a carico del responsabile della violazione, in considerazione del fatto che la violazione delle regole di condotta contenute nel Modello sussiste indipendentemente dal fatto che sia configurabile o meno un fatto penalmente rilevante. Salvo quanto previsto dal Modello e dal Codice disciplinare, sono considerate violazioni del Modello la violazione, anche con condotte omissive sia di un solo soggetto sia in concorso con altri (dipendenti, soggetti apicali o meno), dei principi e delle regole di condotta nonché dei principi indicati nel Modello; l'utilizzo o la creazione di documenti inventieri, la manomissione l'occultazione di documenti aziendali concernenti il Modello e la sua attuazione, l'ostacolo dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, l'impedimento dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello nonché qualsiasi condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Di seguito si riporta il documento di integrazione del regolamento disciplinare aziendale

## **Integrazione del regolamento disciplinare di Avanguardia Medica S.r.l**

Ad integrazione della normativa prevista dal CCNL.

Principi generali.

La Direzione aziendale ha adottato in piena autonomia un sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e delle norme del Codice Etico, basati sul principio che eventuali violazioni costituiscono una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società, a prescindere dalla rilevanza esterna dei fatti e dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Le regole contenute nel Modello organizzativo e nel Codice Etico vengono diffuse e pubblicate all'interno dell'azienda mediante apposite azioni informative e divulgative, diventando in tal modo vincolanti per tutti i soggetti destinatari e per la loro violazione è previsto l'avvio di un procedimento disciplinare. Il sistema sanzionatorio è strutturato diversamente a seconda dei destinatari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.

I comportamenti tenuti dai soggetti in violazione delle singole regole comportamentali sono definiti come illeciti disciplinari.

Il tipo e l'entità delle specifiche sanzioni saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, la loro definizione avverrà in base ai seguenti criteri generali:

1. sussistenza di dolo o colpa per negligenza, imprudenza o imperizia
2. rilevanza degli obblighi violati;
3. potenzialità del danno derivante alla Società o all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n.231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
4. le mansioni svolte dal lavoratore;
5. il livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
6. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo a situazioni precedenti in merito alle prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari;
7. eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o persone terze che abbiano concorso a determinare la mancanza.

Nell'eventualità di più infrazioni commesse con un solo atto si applica la sanzione più grave. L'Organismo di Vigilanza accertate le eventuali violazioni le deve comunicare al Amministratore delegato o al CDA per l'avvio delle azioni necessarie.

### **Sanzioni per il personale dipendente**

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto tali violazioni espongono la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di lavoro effettivo chi violi le procedure interne previste dal Codice o adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni previste dalla legge, dal Codice Etico e dal Modello organizzativo. Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ma con

trattamento di fine rapporto il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e diretto al compimento di un reato rilevante ai fini del D.Lgs n. 231/2001 e/o tale da determinare a carico della Società l'applicazione delle misure previste dal D.Lgs n. 231/2001.

La comminazione dei provvedimenti disciplinari (rientranti tra quelli previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro individualmente applicato) sarà commisurata alla specifica gravità e reiterazione dell'illecito disciplinare.

Per l'irrogazione della sanzione disciplinare non sarà necessario attendere l'esito di un eventuale processo penale; tuttavia, nel caso in cui, a insindacabile giudizio della Società o dell'Organismo di Vigilanza, si intenda attendere l'esito del procedimento, il lavoratore potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio o modificare la mansione, mantenendo inalterata la retribuzione. Il sistema disciplinare, che viene costantemente monitorato dall'ufficio Risorse Umane con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, fa riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà applicato anche ai lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

### **Misure nei confronti dei dirigenti.**

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero di adozione, nell'espletamento di attività di aree a rischio, di un comportamento non conforme a prescrizioni, si provvederà a valutare nei loro confronti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

### **Misure nei confronti dei collaboratori esterni.**

Ogni violazione delle regole applicabili ai lavoratori con contratto interinale, collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs n. 231/2001.

## 5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Avanguardia Medica srl . garantire una corretta diffusione delle regole di condotta nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle future da inserire.

La divulgazione del Modello avverrà con diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili. Il sistema di formazione e diffusione è vigilato dall'Organismo di Vigilanza con l'ausilio del Responsabile delle Risorse Umane, secondo i principi del Codice Etico, così come specificato nella parte generale del presente Modello.

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Avanguardia Medica S.r.l., devono essere informati del contenuto del presente Modello e del fatto che il loro comportamento deve essere conforme ai disposti del Decreto.

A questo scopo, dunque, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica a seconde delle terze parti interessate, nonché curare la diffusione del contenuto del Modello.

## 6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza dell'Amministratore delegato o del CDA della Società.

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale, nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- ♣ introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- ♣ revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- ♣ introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;

- ♣ evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- ♣ introduzione di nuove parti "speciali" che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società restando, comunque, necessaria l'approvazione del Modello da parte del Consiglio di amministrazione

## **1. ATTIVITA' SENSIBILI PER AVANGUARDIA MEDICA SRL**

Con riferimento alle esigenze individuate dal Legislatore nel Decreto, la mappatura delle attività a rischio di reato, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere presenti rischi potenziali di commissione di reato previsti dal Decreto, ha permesso di individuare in quali aree/settori e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

In ragione della specifica operatività della Società, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza rilevare che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che la consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: destinazione dei fondi ricevuti per la formazione ad altri utilizzi. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Esempio: produzione di documenti falsi attestanti requisiti inesistenti e necessari per ottenere un finanziamento.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Esempio: si pongono in essere artifici o raggiri (comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione falsa), per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria posizione o del proprio potere, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute (secondo le Sezioni Unite della Cassazione, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario). Questo reato può certamente essere commesso anche da Dipendenti di Avanguardia Medica srl, in quanto la società è incaricato di un pubblico servizio.

Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione. La Legge Anticorruzione ha inasprito le pene detentive. Esempio: partecipazione a una gara pubblica in cui i funzionari pubblici pongono in essere comportamenti concussivi in danno di terzi a vantaggio di Avanguardia Medica srl, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 [modificato dalla Legge Anticorruzione] - 319 c.p.) e Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale (o anche un incaricato di pubblico servizio, ex art. 320 c.p. modificato dalla Legge Anticorruzione), riceva (o ne accetti la promessa) per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti relativi all'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (determinando quindi un vantaggio in favore dell'offerente).

La Legge Anticorruzione ha inasprito le pene detentive sia per la corruzione per l'esercizio della funzione che per la corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, in particolare per la c.d. corruzione propria. Le disposizioni stabilite dagli articoli di cui sopra si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità (art. 321 c.p.)

L'art. 319-bis c.p. prevede una responsabilità aggravata ove la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipule di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La corruzione per atto d'ufficio si applica anche all'incaricato di un pubblico servizio, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio si applica anche alla persona incaricata di un pubblico servizio se riveste la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.). Le disposizioni stabilite dagli articoli 318, 319 e 320 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità (art. 321 c.p.). Le disposizioni relative alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio sono aumentate se hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipule di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di favorire o danneggiare una parte coinvolta nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) (introdotto dalla Legge Anticorruzione con l'art. 25 co. 3 del D.Lgs. 231/2001)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio - abusando della sua qualità o dei suoi poteri - induca il privato a dare o promettere a sé o a terzi, denaro o altre utilità nonché il privato che perfeziona la dazione dell'indebito (secondo le Sezioni Unite della

Cassazione, si è in presenza di una condotta non irresistibile che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga al perseguimento del suo indebito vantaggio). Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coartazione/costrizione della volontà del privato.

#### Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

#### Traffico di influenze illecite (art. 346-bis) (introdotto dalla L. 190/2012)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La norma si rivolge in particolar modo al modo dei mediatori e facilitatori che sfruttano la vicinanza ai centri di potere per creare le condizioni corruttive richieste, tenendo corrotto e corruttore a distanza (fungendo da triangolo nella transazione e da punto di riferimento esterno alla PA).

### **Reati societari**

L'art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società può generare responsabilità in capo alla Società stessa. Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di Società e consorzi".

Commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;

#### Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuiti agli organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire avanzi di gestione statutariamente destinati a patrimonio. La condotta criminosa degli amministratori consiste cioè nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

La fattispecie di reato si concretizza quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche queste ipotesi si pongono quindi a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili ed il reato può essere commesso solo dagli amministratori. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)

La fattispecie è stata introdotta dalla L. 262/2005 e si realizza quando l'amministratore di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri stati europei, o diffusi al pubblico in maniera rilevante, viola le prescrizioni di cui all'art. 2391 c.c. in tema di comunicazione agli amministratori di eventuali interessi in determinate operazioni e da tale violazione siano derivati danni alla società o a soggetti terzi. Trattasi quindi di una fattispecie di danno, in quanto non è sufficiente la mancata comunicazione agli amministratori o ai sindaci di interessi propri o di terzi nel compimento di determinate operazioni societarie, ma è altresì necessario che da tale mancata comunicazione derivi un danno.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando il capitale sociale viene formato o aumentato fittiziamente mediante la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.) La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode (cioè inganno o induzione in errore di taluno) la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso: - l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; - con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima; - l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (quest'ultima è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi). Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

False comunicazioni sociali, False comunicazioni sociali delle società quotate e False comunicazioni sociali di lieve entità (artt. 2621, 2622 e 2621-bis e 2621-ter c.c.)

Questi reati si realizzano tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che: - i soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società (anche quelle emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea); - la condotta deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; - la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate. È stato inoltre introdotto l'art. 2621-bis c.c. relativo ai fatti di lieve entità, in base al quale, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, delle modalità e degli effetti della condotta, le pene sono ridotte, salvo che i fatti costituiscano più grave reato. Infine, è stato introdotto l'art. 2621-ter c.c., il quale specifica che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Giudice deve valutare, in modo prevalente, l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (riformulazione della Legge Anticorruzione)

Per quanto, invece, concerne il falso numerario (art. 25-bis), i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), le pratiche mutilative (art. 25-quater.1), i delitti contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), i reati cosiddetti "transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies); il reato relativo all'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della medesima Avanguardia Medica srl e avuto riguardo all'attuale operatività della Società.

## **Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecis del D.Lgs. 231/2001 - aggiunto dalla L.157/2019)**

### Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, 2 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Es. le fatture attestano operazioni mai realizzate o realizzate solo in parte; le operazioni sono state poste effettivamente ma tra soggetti diversi al fine della deduzione di costi non effettivamente sostenuti.

### Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

### Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) Il reato si realizza quando un soggetto - al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure di consentire l'evasione a terzi - occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si realizza quando un soggetto - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Si realizza inoltre quanto un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Non sono invece compresi nel novero dei Reati Presupposto i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4.

## **Avanguardia Medica SRL**

Via Leone Pancaldo, 68 | 37138 Verona

[marketing@avanguardiamedica.it](mailto:marketing@avanguardiamedica.it) | [www.avanguardiamedica.it](http://www.avanguardiamedica.it)

Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10- quater Indebita compensazione.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

### **Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- bis del D.Lgs. 231/2001) - aggiunto dall'art. 7 della Legge 48/2008**

La legge 18 marzo 2008, n. 48, introduce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Il termine reato informatico o crimine informatico delinea tutti quei comportamenti previsti dal codice penale o dalle leggi speciali nei quali lo strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del reato (frode con l'uso di un computer, danneggiamento di un sistema informatico, falsità di un documento informatico).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis:

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491- bis c.p.) Il reato si configura quanto la falsità (materiale, ideologica, in registri, in scrittura privata, in foglio firmato o in atti relativi a soppressione, distruzione, occultamento, copie autentiche artt. 476-490 e artt. 492-493 cc.) sia relativa ad un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria. Il bene giuridico tutelato è la fede pubblica documentale relativa alla veridicità e autenticità dei documenti.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo. Esempio: accesso abusivo agli archivi di un Ente al fine di acquisire informazioni commerciali su un prodotto

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri

un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Esempio: procurarsi abusivamente i mezzi di accesso agli archivi di un Ente per cancellare una informazione di sé o di altri

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Esempio: procurare un programma al fine di rallentare una banca dati pubblica 77 di 149

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-  
quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Esempio: accedere ad un account di posta protetta da password per leggere la corrispondenza di un collega .

Intercettazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Esempio: usare apparecchi in grado di copiare i codici di accesso degli utenti

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando, in relazione all'articolo 635-quater, il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di forma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo è unicamente il certificatore della firma elettronica e pertanto i collaboratori che si occupano di tale attività sono da considerarsi possibili autori del reato.

**- Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001) - aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 per recepire la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE - aggiornato dalla L. 116/2014 e dalla L. 68/2015 non si ravvisa il rischio**

**Delitti contro la personalità individuale e l'individuo 17.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale e l'individuo (art. 25-quinquies, 25-duodecies, 25-terdecies del D.Lgs. 231/01) non si ravvisa il rischio.**

Nondimeno, è parso esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello, comprensivo dei suoi allegati, sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali della Società ed i collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché rispetto delle leggi.

**Sulla base dell'analisi di cui sopra, le "Attività Sensibili" o maggiormente a rischio sono risultate le seguenti:**

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: - rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio; - gestione dei rapporti con pubblici funzionari in occasione di visite ispettive; - partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione; - richiesta autorizzazioni, licenze e certificazioni.

- Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.
- Selezione e assunzione del personale.
- Approvigionamenti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione flussi monetari e finanziari.
- Gestione del bilancio e dei relativi allegati.
- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale.
- Gestione delle applicazioni software, infrastrutture e risorse informatiche.
- Gestione delle attività commerciali per prevenire i delitti contro l'industria e il commercio.
- Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali, tributari per prevenire la commissione del reato di autoriciclaggio. Il risultato del processo di analisi delle aree di attività a rischio è raccolto in documenti conservati presso la Società.

## **2. PROTOCOLLI SPECIFICI**

Per migliore chiarezza espositiva, anche ai fini della successiva diffusione del Modello, le procedure individuate al fine di prevenire la commissione dei reati 231 sono contenute nell'Allegato III del Modello.

### **3. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **1) Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Conformemente alle previsioni dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, La Società ha costituito l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza"), organo che può avere struttura collegiale o monocratica, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è composto da membri scelti tra professionisti, dirigenti della Società e soggetti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettiva e/o che conoscano la realtà della Società.

L'Organismo di Vigilanza può essere composto dalla persona del Presidente e dagli altri due membri ovvero anche da un unico membro.

Il CDA nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza ed assegna loro un compenso annuo e il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di informativa, consulenze esterne, trasferte ed ogni altra attività inerente l'attività di controllo. Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di eseguire le funzioni e i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, considerati i diversi settori in cui si svolge l'attività di verifica e controllo.

Il Presidente dovrà essere esperto in tematiche societarie, procedure dei controlli interni e dei rischi aziendali, uno degli altri due membri deve essere dotato di specifiche competenze legali, l'altro di un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali.

I componenti possono essere scelti anche all'interno delle risorse della Società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica tre anni; l'incarico può essere loro rinnovato da parte dell'Amministratore delegato.

Nel caso di revoca, rinuncia, morte di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico provvede con tempestività alle nuove nomine; i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. In presenza di impedimento o mancanza del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la Presidenza viene assunta dal componente dell'Organismo di Vigilanza più anziano fino alla successiva riunione.

È ritenuta causa di decadenza e/o ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza la presenza:

- a) di una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.:
- b) di situazione in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza;
- c) dell'avvio di indagini nei confronti di un componente dell'Organismo di Vigilanza per reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- d) della sentenza di condanna (o patteggiamento) anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001 o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche;
- e) il venir meno di uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità;
- f) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza.

**I membri dell'Organismo di Vigilanza della Società, devono possedere, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01, le seguenti caratteristiche precipue:**

Autonomia e indipendenza.

I requisiti di autonomia e di indipendenza sono fondamentali e devono permanere in capo a tutti i componenti durante tutto il periodo in cui essi svolgono le funzioni nel seguito meglio specificate.

Tali requisiti presiedono alla garanzia di imparzialità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, evitando che tale organo risulti direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Onorabilità

Ciascun componente non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta

Professionalità.

Modello 231/01 - Setrans S.r.l. 2016 Pagina 21 L'Organismo di Vigilanza garantisce, in qualsiasi momento, un efficace controllo, in quanto possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Tali caratteristiche, unite all'autonomia e all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. Continuità d'azione.

**Avanguardia Medica SRL**

Via Leone Pancaldo, 68 | 37138 Verona

[marketing@avanguardiamedica.it](mailto:marketing@avanguardiamedica.it) | [www.avanguardiamedica.it](http://www.avanguardiamedica.it)

Per garantire una costante vigilanza sull'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza svolge con adeguato impegno ed in modo continuativo le attività di controllo necessarie ed opportune, essendo munito, a tal fine, dei necessari poteri di indagine.

La continuità dell'azione e della vigilanza garantisce, inoltre, un costante aggiornamento del Modello.

Il venire meno di una di tali caratteristiche in capo ad un componente dell'Organismo di Vigilanza determina la decadenza dall'incarico

## **2) Poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza opera in completa autonomia e indipendenza; a garanzia di questo, l'Organismo di Vigilanza è posto al vertice della gerarchia della Società e riferisce direttamente all'Amministratore delegato o al CDA.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno (e sue integrazioni) contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'Organismo di Vigilanza verbalizza i principali rilievi emersi nelle attività svolte; annota ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche e ispezioni.

Conformemente al D.Lgs. n. 231/01 e al Modello adottato dalla Società, il componente dell'Organismo di Vigilanza della Società dovrà svolgere, con profuso e continuo impegno, principalmente due tipologie di attività, e precisamente:

### I) Funzione ispettiva e repressiva.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a vigilare affinché i destinatari del Modello, così come individuati in base alle diverse fattispecie di reato ivi indicate, osservino tutte le prescrizioni e le procedure in esso descritte;

### II) Funzione preventiva dei reati.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a verificare i risultati raggiunti con l'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati, valutando e consigliando agli organi societari preposti la necessità o, più semplicemente, l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute, a mutamenti nel tempo dell'attività della Società o a esigenze aziendali non previste e disciplinate dal Modello.

Fermo quanto precede, l'Organismo di Vigilanza deve assolvere i seguenti compiti:

a) Vigilare sulla reale efficacia del Modello rispetto alla struttura aziendale e sul rispetto, da parte dei destinatari dello stesso, delle prescrizioni ivi contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati). La direzione della Società e i singoli responsabili hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'Organismo di Vigilanza le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì presentare di proposte di adeguamento dello stesso in base alla mutata struttura aziendale, all'attività della Società o alle modifiche normative e follow-up sull'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

b) Analizzare nel tempo il mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello curando, se opportuno, l'aggiornamento, qualora siano necessarie misure di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche normative, nonché verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello (funzione preventiva dei reati) e follow-up sull'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

c) promuovere e assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei dipendenti della Società e dei destinatari dello stesso;

d) eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di Organizzazione e dei principi contenuti nel Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 vengano documentate per iscritto; e) verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per attuare il Modello avvalendosi delle funzioni aziendali competenti;

f) programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità a un programma preventivamente comunicato all'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza dispone verifiche a sorpresa nelle aree "sensibili" ritenute a rischio;

g) documentare e riportare all'Amministratore Unico le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse e i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;

h) raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente all'Organismo di Vigilanza, la documentazione delle informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica, predisponendo quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile ed al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento dello stesso

i) coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le attività della Società nelle aree a rischio di commissione di reato.

- l) verificare le iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- m) definire e aggiornare la lista delle informazioni che gli devono essere trasmesse ai sensi dell'art. 6 del Modello
- n) presentare ogni anno mesi al **CDA e all'Assemblea dei soci** una valutazione sull'applicazione e sull'adeguatezza rispetto alle prescrizioni del Legislatore ed eventuali proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione delle stesse;
- o) condurre indagini interne volte all'accertamento di presunte violazioni del Modello;
- p) se nell'attività di verifica emergono carenze od omissioni, nella corretta esecuzione del Modello o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'Organismo di Vigilanza richiede con immediatezza ai responsabili delle direzioni aziendali interessate e agli autori delle violazioni (se conosciuti) informazioni e notizie. L'Organismo di Vigilanza dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;
- q) in presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari della Società, alle prescrizioni indicate dall'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo procederà alla segnalazione all'Amministratore Unico e ai responsabili delle direzioni aziendali per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

### **3) Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza**

I verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'Organismo di Vigilanza presenti su supporto informatico. Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza dell'Amministratore delegato o CDA su specifica iniziativa dell'Organismo di Vigilanza o su esplicita e motivata richiesta dell'Amministratore delegato o CDA.

L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie competenti.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, tratterà i dati personali e le informazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 4) Flussi Informativi e segnalazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere messo a conoscenza di ogni informazione, proveniente non solo da collaboratori, a qualsiasi titolo, della Società, ma anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto alle seguenti linee di reporting:

- a) Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari;
- b) Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale; c) Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello.

Si ricordano, nel seguito, le modalità di ciascuna delle informative sopra elencate. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza della Società avrà il compito di informare gli organi societari secondo le due seguenti linee di reporting:

- a) La prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato o CDA;
  - b) La seconda, su base periodica, nei confronti del CDA, conformemente a quanto previsto nel Modello.
- Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di:

- a) Assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Codice Etico ed i protocolli aziendali sia in fase di assunzione che in fase di modifica o integrazione degli stessi;
- b) Definire la competenza necessaria del personale che possiede mansioni nell'ambito delle attività aziendali nelle aree a rischio di commissione di reato;
- c) Pianificare ed attuare l'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta in relazione alle capacità professionali effettivamente possedute;
- d) Documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

**Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello.**

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, porterà a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello nell'ambito delle attività nelle aree a rischio di commissione di reato.

La Società deve altresì predisporre quanto occorre per estendere analogo obbligo di informazione anche a carico di tutti i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti professionali, nell'ambito delle attività che costoro svolgono nelle aree a rischio di commissione di reato.

A tale scopo è necessario:

- a) Raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli e nel Codice Etico;
- b) Rendere noto con la massima tempestività possibile ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di adempiere ai propri compiti, potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Gli organi amministrativi della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel modello:
  - alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità - anche amministrativa- nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001
  - alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001

- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri
  - ai verbali delle riunioni dell'Assemblea e del CDA
  - alla variazione delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel modello di organizzazione - ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società
  - alla relazione del Collegio Sindacale - alle informazioni relative ai clienti e fornitori della Società indagati per reati ex D.Lgs. n. 231/2001 - alle richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, dirigente e non. I responsabili per la sicurezza sul lavoro e l'Amministratore Unico dovranno aggiornare l'Organismo di Vigilanza sulle procedure di sicurezza, il loro rispetto, eventuali modifiche e in caso di verifica di un infortunio sul lavoro. Annualmente dovrà essere presentata all'Organismo di Vigilanza una relazione sullo stato degli adempimenti in materia di sicurezza.
- Sarà facoltà dell'Organismo di Vigilanza partecipare alle riunioni periodiche previste dalle vigenti normative di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

## **5) Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello.**

I funzionari, dipendenti della Società, e i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della presenza di possibili violazioni del Modello, o la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001, per agevolare tali comunicazioni, è stato diffuso l'indirizzo email del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni, in linea con principi del Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza opererà in modo da assicurare i segnalatori contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalatore, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ovvero delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le azioni da adottare, a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna. In ogni caso, l'autore della segnalazione non

dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

La Società garantisce che il membro dell'Organismo di Vigilanza non potrà essere soggetto a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati: la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'Organismo di Vigilanza.

## **6) Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza**

### **Autonomia operativa e finanziaria.**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di organizzazione della Società presentando all'Amministratore Unico le integrazioni e i miglioramenti da apportare al Modello.

Il CDA rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati e il potere di modificare il Modello.

### **A favore dell'unico componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore delegato o il CDA potrà stipulare una forma di assistenza assicurativa.**

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza, nel modello di organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'Organismo di Vigilanza non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società
- l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti della Società compresi quelli disponibili su supporto informativo e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della Società
- le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società; ciò nonostante, rimane in capo al CDA la responsabilità in merito all'adeguatezza del Modello
- l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di disporre, in autonomia e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie stanziare dal CDA su specifica richiesta dell'Organismo di Vigilanza al fine di svolgere l'attività assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es: trasferte, consulenze esterne, specialistiche, ecc).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE